



*Giustizia Sportiva*

**DECISIONE N° 5/2016**

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

**Pos. 9/2016**

**Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:**

<b>RICCIULLI</b>	<b>Avv. Antonio</b>	<b>Presidente</b>
<b>AMATO</b>	<b>Avv. Antonio</b>	<b>Componente</b>
<b>GULLOTTA</b>	<b>Avv. Fabio</b>	<b>Componente</b>

**Sul Reclamo proposto dal sodalizio C.S.D. ASK KRAS avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n° 41/2016-2017, emessa in data 10 novembre 2016, pubblicata sul sito federale in data 11 novembre 2016, all'udienza del giorno 21/11/2016 ha pronunciato la seguente**

**DECISIONE**

Con atto pervenuto via pec il 14.11.2016, il sodalizio C.S.D. ASK KRAS ha proposto reclamo avverso la decisione in epigrafe, con la quale il G.S.N., pronunziando sul ricorso in data 10.11.2016, a firma del Presidente della ASD TT Norbello Sig. Simone Carrucci, avverso la decisione assunta dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre l'8.11.2016 di esclusione della società ricorrente dal Campionato a Squadre Femminili di Serie A1 – 2016/2017, facendo osservare un turno di riposo alle squadre che nelle prossime giornate previste dal calendario avrebbero dovuto incontrare l'ASD TT Norbello, in parziale accoglimento del ricorso stesso, annullava la pronuncia impugnata e riammetteva al Campionato a Squadre Femminili di Serie A1 – 2016/2017 la ASD TT

**ITTF • ETTU**



Norbello, comminando a suo carico per la irregolarità nella compilazione e trasmissione delle liste atlete la sanzione della penalizzazione di 2 punti dall'inizio del campionato.

A sostegno del reclamo C.S.D. ASK KRAS deduceva che:

*"1. In base all'art 2.1.4. del Regolamento Attività a Squadre Parte Specifica che cita testualmente: "qualora tali elenchi non perverranno entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile indicato nel calendario agonistico, la squadra sarà ritenuta rinunciataria allo stesso e sanzionata con un ammenda pari alla tassa di iscrizione", avendo la società Norbello inviato un elenco che DEVE essere considerato nullo perché non soddisfa il punto 2.1.2 del medesimo regolamento.*

*2. lo stesso elenco esigeva l'inserimento del punteggio dell'atleta visibile dal ranking nazionale, nel quale c'è scritta nell'ultima fila dopo la regione di appartenenza la categoria dell'atleta, quindi facilmente visibile*

*3. In base al punto 6) della decisione l'atleta di "riserva" che dovrebbe sostituire l'atleta PERNA ROBERTA sarebbe INZOLI CHIARA, che è stata tesserata il 27.10.2016. Le atlete per essere considerate titolari devono essere tesserate entro il termine ultimo, che in base al calendario agonistico, era il 13 Ottobre 2016. Infatti ad oggi, nessuna atleta è stata inserita nell'elenco titolari, che risulta composto da sole due atlete.*

*4. Se l'atleta PERNA ROBERTA era "erroneamente" nell'elenco delle titolari non poteva certo giocare al primo concentramento in A2 femminile (1/2 ottobre 2016), e poi nella seconda giornata in B2 maschile. Infatti ad oggi, nessuna atleta è stata inserita nell'elenco titolari, che risulta composto da sole due atlete.*

*5. In base al punto 9) che cita il fatto che la suddetta atleta INZOLI CHIARA sarebbe stata tesserata con largo anticipo, vorremmo ricordare che la 1° giornata della società Norbello era calendarizzata per il weekend 28-29-30 Ottobre, quindi non si può parlare di "LARGAMENTE" ma piuttosto di una corsa ai ripari dell'ultimo momento".*

Sottolineava, da ultimo, che "... in base al art.2.1.4, la squadra che non presenta un elenco corretto viene considerata rinunciataria, quindi a nostro parere il ricorso presentato e la decisione dello stesso giudice sono illegittimi, in quanto era necessaria solo una presa d'atto della suddetta situazione" per poi concludere: "La nostra società sportiva il C.S.D. ASK KRAS di Sgonico esige pertanto che vengano rispettati i vigenti regolamenti".



All'udienza di discussione del 21.11.2016 - udito il Presidente del sodalizio ASD TT Norbello - la CSA si riservava di decidere.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo è inammissibile.

E' infatti pacifico da un lato che il sodalizio C.S.D. ASK KRAS non abbia preso parte al procedimento tenutosi dinanzi al primo Giudice e, dall'altro, che nel giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello, a norma dell'art. 41 n. 2 Regolamento di Giustizia, il reclamo può essere promosso unicamente dalla parte interessata o dalla Procura Federale.

Fatta tale premessa, è assai evidente come C.S.D. ASK KRAS, non essendo stato parte nel giudizio di primo grado, non sia legittimato a proporre reclamo avverso la decisione resa in esito al giudizio stesso (principio di recente ribadito, sia pure in fattispecie diversa, con decisione CFA n. 2/2016 dell'1.8.2016).

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa eccezione e/o ragione, determinando l'inammissibilità del reclamo, con integrale conferma della decisione impugnata

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara il reclamo inammissibile.

Dispone l'incamerarsi del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Roma lì, 22 novembre 2016

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli